VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Vista la legge 27 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'articolo 12;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" ed, in particolare, l'articolo 16, comma 1, che stabilisce che il Dipartimento per le pari opportunità è la struttura di supporto che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e di rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, nonché delle mutilazioni genitali femminili e delle partiche dannose.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 aprile 2019 di riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la direttiva del Segretario Generale del 18 settembre 2019 per la formulazione delle previsioni di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2019, concernente l'approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2019 con il quale è stato nominato Ministro senza portafoglio la Prof.ssa Elena Bonetti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2019, con il quale alla Prof.ssa Elena Bonetti è stato conferito l'incarico di Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019, con il quale al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, Prof.ssa Elena Bonetti, sono

delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunità, famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza;

VISTO il decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», ed, in particolare, l'art. 22 che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «*Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi*», con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, finalizzato alla promozione di attività di formazione, svolte da enti pubblici e privati, di coloro che svolgono attività nell'ambito domestico, in via prioritaria delle donne, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte e iscritti all'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, con particolare riguardo all'acquisizione di competenze digitali, funzionali all'inserimento lavorativo e alla valorizzazione delle attività di cura;

RITENUTO di provvedere ai sensi di quanto previsto dal comma 2, del citato articolo 22, alla definizione dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse del "Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi"

DECRETA

Art. 1
(Ambito di intervento)

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità di riparto del "Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi" (di seguito "Fondo"), istituito ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, finalizzato alla promozione di attività di formazione delle casalinghe e dei casalinghi, con particolare riferimento, all'acquisizione di competenze digitali, funzionali alla valorizzazione delle attività di cura e all'inserimento nel mondo del lavoro dei suddetti soggetti.

Art. 2
(Enti attuatori)

1. Possono accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, gli enti pubblici e privati che, in conformità alle proprie finalità statutarie, svolgono attività di formazione, finalizzata anche all'acquisizione di competenze digitali per l'inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 3
(Utilizzo del Fondo)

1. Il fondo è destinato al finanziamento ai corsi di formazione a distanza ovvero in presenza, somministrati dagli enti di cui all'art. 2, con particolare riferimento all'acquisizione di competenze digitali nei seguenti ambiti:

- elaborazione delle informazioni: ricerca delle informazioni sul web tramite motori di ricerca;
- creazione di contenuti: scrittura, produzione, elaborazione e modifica di tutti i contenuti web quali tabelle, immagini, file audio (utilizzo di Microsoft word, Microsoft excel e Microsoft Power point), gestione di database;
- comunicazione: conoscenza e utilizzo degli strumenti di comunicazione digitali e on-line, quali e-mail, chat e sistemi di messaggistica;
- risoluzione dei problemi inerenti i principali profili software e hardware dei dispositivi elettronici e informatici: riavviare il computer, installare o disinstallare un programma, verificare la connessione internet;
- sicurezza: acquisizione di competenze nel corretto uso degli strumenti informatici quali l'utilizzo di utente e password; conoscenza delle norme sulla privacy;
- servizi al cittadino: conoscenza digitale sui servizi del cittadino offerti dalla pubblica amministrazione;
- gestione domestica: conoscenza dei relativi software riguardanti l'organizzazione e l'impostazione del budget domestico e relativa progettazione.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede, ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 agosto 1990, n. 241, con un Avviso pubblico che individua i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse agli enti di cui all'art. 2.

3. I corsi di formazione di cui al presente articolo sono destinati a coloro che svolgono attività nell'ambito domestico, in via prioritaria delle donne, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte e iscritti all'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493.

Art. 4
(Risorse finanziarie)

1. Ai fini dell'adozione dell'Avviso di cui all'articolo 3, comma 2, è destinato un finanziamento complessivo pari ad euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), a valere sulle risorse del Centro di responsabilità n. 8 – del Bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri stanziate per l'esercizio finanziario 2020.

Roma**,** 16 dicembre 2020

Elena Bonetti

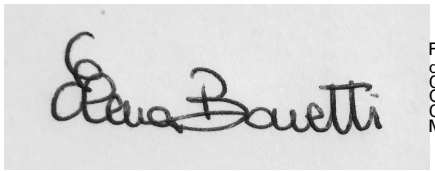

Firmato digitalmente
da BONETTI ELENA
C=IT
O=PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI
MINISTRI